

è sempre 25 novembre



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA**

Sede: Via Palma di Montechiaro, 24 97100 Ragusa

Tel.: 0932.621600

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it (Delegazione/Ragusa)

e-mail: del.ragusa@lnd.it PEC: delegazione.ragusa@lndsicilia.legalmail.it

47/797

**COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 18 Marzo 2025
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 16 MARZO 2025

| GIRONE A - 7 Giornata - R | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|---|
| ATLETICO DREAM SOCCER | - GIARRATANESE A.S.D. | - | D |

CODICE DESCRIZIONE

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, **Avv. Giuseppe Vitale**, con la collaborazione del Sostituto, **Avv. Carlo Giaquinta**, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara **Atletico Dream Soccer** - **Giarratanese** **del 16 Marzo 2025**
Ricorso A.S.D. Giarratanese

Con preannuncio di reclamo, e successivo invio dei motivi, depositati nella giornata del 17/03/2025, l'A.S.D. GIARRATANESE chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società consorella, ed in subordine, la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto in occasione della stessa la società A.S.D. ATLETICO DREAM SOCCER inseriva nell'elenco dei nominativi dei partecipanti alla gara, consegnato all'arbitro, numero 21 giocatori, anziché 20, per come consentito dall'attuale normativa federale.

Nessuna osservazione perveniva dalla Società reclamata entro i termini previsti dal C. U. n° 147/A FIGC del 15/01/2025 (*di cui stralcio veniva pubblicato con il C.U. n° 34 del 25/01/2025 di questa Delegazione Provinciale*).

Letto il reclamo e gli atti di gara, si osserva che:

In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dalla Società A.S.D. GIARRATANESE, poiché non osservati i termini, abbreviati, indicati dal richiamato C. U. n° 147/A FIGC del 15/01/2025, il quale prevede che, per le ultime quattro giornate di campionato e gli eventuali spareggi delle competizioni interessate, il termine entro cui il ricorso deve essere preannunciato è fissato nelle ore 11:00 del giorno successivo alla gara, mentre quello dell'invio dei motivi entro le 15:00, sempre del giorno successivo alla gara.

Nel caso di specie, il reclamo proposto dalla Società A.S.D. GIARRATANESE è stato preannunciato con comunicazione pervenuta a questo Giudice Sportivo, ed alla Società controparte, alle ore 12:29, mentre il successivo invio dei motivi perveniva alle ore 15:13, cosicché è da ritenersi non tempestivo.

Nel merito del caso oggetto di scrutinio, tuttavia, con rilievo d'ufficio, si osserva che, da quanto risulta dagli atti di gara, la Società A.S.D. ATLETICO DREAM SOCCER, nella distinta consegnata all'arbitro, impiegava numero 21 giocatori, e non 20, ovvero il numero massimo attualmente consentito dall'ordinamento federale (*cfr. C.U. FIGC 218/A che ha previsto, limitatamente alle competizioni L.N.D., la possibilità, nella Stagione Sportiva 2024/2025, di indicare un numero massimo di nove calciatori di riserva*).

Ora, l'inserimento in distinta di calciatori in sovrannumero, benché non rappresenti un'irregolarità tale da comportare la sanzione, particolarmente afflittiva, della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 10, comma 6 lett. a) C.G.S., rappresenta comunque un'infrazione disciplinare che, per come sancito da precedenti giurisprudenziali in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. Collegio Garanzia Coni – 10 Aprile 2018, n. 19, Corte Sportiva Appello F.I.G.C. Decisione n. 5 del 22 Settembre 2023) dà luogo ad una circostanza idonea ad influire sulla regolarità della gara, trovando applicazione l'art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S., ragion per cui ne va disposta la ripetizione.

P.Q.M

Si delibera,

- Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società A.S.D. GIARRATANESE, cui va addebitato il contributo di accesso alla giustizia sportiva;
- Di ordinare, ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S. la ripetizione della gara A.S.D. ATLETICO DREAM SOCCER/A.S.D. GIARRATANESE, secondo le modalità demandate ai competenti Uffici della Delegazione Provinciale;
- Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARA DEL 16/ 3/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE – 1 GARA:**

PUMA SAMUELE (GIARRATANESE A.S.D.) gara 1

Per proteste nei confronti del D.D.G.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BANGOURA IBRAHIMA (ATLETICO DREAM SOCCER)

AMMONIZIONE (III INFR)

GAROFALO GIORGIO (GIARRATANESE A.S.D.)

PUCCIO MATTEO (GIARRATANESE A.S.D.)

MAZZA MANUEL

(GIARRATANESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLACECI MANUEL (ATLETICO DREAM SOCCER)

IPPOLITO ALESSIO (GIARRATANESE A.S.D.)

CORALLO EMANUELE

(GIARRATANESE A.S.D.)

SCOLLO PATRICK

(GIARRATANESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDE IBRAHIMA

(ATLETICO DREAM SOCCER)

Publicato in Ragusa il 18 Marzo 2025

IL SEGRETARIO

Vincenzo Vitale

IL DELEGATO

Gino Giacchi